CAMERA DEI DEPUTATI N. 2947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATALANO, BARBANTI, BECHIS, CRISTIAN IANNUZZI, LABRIOLA, PASTORELLI, FURNARI, PINNA, FAVA

Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di utilizzazione di buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro

Presentata il 10 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge ha lo scopo di favorire la *sharing economy* nelle comunità locali aiutando imprese e famiglie in questo momento di crisi e integrando le opportunità date alle banche dei tempi. Si consente quindi agli enti locali di utilizzare nella propria contabilità i buoni locali di solidarietà, attivi o passivi, che non comportano alcun onere per l'ente locale in quanto esso stesso ne usufruirà a propria volta abbassando il costo di alcune voci. Questa facoltà data all'ente locale è perfettamente in linea con le normative fiscali vigenti e, se associata a politiche di sviluppo del territorio, valorizza le eccellenze produttive locali e i comportamenti che incrementano la solidarietà reciproca e il senso di comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

1. All'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.

2-ter. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Banche dei tempi e buoni locali ».

ART. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00

17PDL0030260